

Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza onnesse all’emergenza epidemiologica Covid 19

Articoli di interesse del settore

ARTICOLO 18

Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

È autorizzata la spesa per l’anno 2020 di 30.000.000 per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. Si prevede che tale maggior onere sia posto a carico del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2020.

La ripartizione complessiva dell’incremento è riportata nella tabella A.

Nella relazione tecnica è specificato che è stato stimato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2.000.000 di tamponi antigenici rapidi ed è stata considerata una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone.

A tale importo si perviene facendo una media tra un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, ed un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici.

ARTICOLO 19

Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

L’articolo si pone quale strumento per l’attuazione dell’articolo che finanzia l’implementazione del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, mediante il coinvolgimento dei MMG e dei PLS nella somministrazione dei tamponi antigenici rapidi.

In particolare, si definisce un sistema per la comunicazione dei dati “relativi alla salute” (id est i risultati di tamponi antigenici rapidi eseguiti) mediante il Sistema Tessera Sanitaria (TS).

La disposizione in esame definisce la possibilità di raccogliere dai MMG e dai PLS che somministreranno il tampone antigenico rapido le informazioni (per ciascun assistito) sui tamponi effettuati e i relativi esiti, rendendo immediatamente disponibili le informazioni sia all’assistito (in caso di esito positivo o negativo), anche mediante il FSE, sia alle ASL di competenza (in caso di solo esito positivo).

Si prevede inoltre di disciplinare le modalità attuative delle disposizioni appena illustrate, con un decreto (di natura non regolamentare) dirigenziale, da adottarsi di concerto tra Ministero

della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 20

Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria

Si istituisce presso il Ministero della Salute, un servizio nazionale di risposta telefonica alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2 o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi, con il compito di svolgere attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e 3.000.000 di euro per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse assegnate per i medesimi anni al Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

ARTICOLO 22

Scuole e misure per la famiglia

La disposizione reca modifiche all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, estendendo la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore del genitore lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di sedici anni convivente, e anche nell'ipotesi in cui sia disposta la sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile è estesa la possibilità di astenersi dal lavoro anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.